



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

**Le novità del c.d.  
DL "Milleproroghe" convertito  
(L. 24 febbraio 2023, n. 14)**

*(Circolare n. 6 del 2 marzo 2023)*

## Indice

1. Premessa	4
2. Proroga della dichiarazione IMU per il 2021 (art. 3 co. 1)	4
3. Emissione di fattura elettronica (art. 3 co. 2)	4
4. Invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3 co. 3)	5
5. Obbligo di cessazione dall'incarico di giudice tributario (art. 3 co. 6)	5
6. Sospensione degli ammortamenti - Estensione ai bilanci 2023 (art. 3 co. 8)	5
7. Sterilizzazione delle perdite 2022 (art. 3 co. 9)	6
8. Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione (art. 3 co. 10- <i>bis</i> )	7
9. Proroga della sospensione dei termini di "prima casa" (art. 3 co. 10- <i>quinquies</i> )	7
10. Differimento dei termini di approvazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF in Lazio e Lombardia (art. 3 co. 10- <i>sexies</i> )	8
11. Proroga per le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura relative alle detrazioni edilizie (art. 3 co. 10- <i>octies</i> )	8
12. Proroga delle comunicazioni dell'amministratore di condominio relative ad interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica (art. 3 co. 10- <i>novies</i> )	9
13. Conclusione del programma "cashback" (art. 3 co. 10- <i>decies</i> )	9
14. Assemblee "a distanza" (art. 3 co. 10- <i>undecies</i> )	
15. Estensione agli enti territoriali della conciliazione agevolata, della rinuncia agevolata in Cassazione e della regolarizzazione delle rate da istituti deflativi - Nuove norme per lo stralcio dei ruoli (art. 3- <i>bis</i> )	10
16. Credito d'imposta per policlinici universitari non aziende - Riconoscimento per il 2023 alle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa (art. 4 co. 8- <i>quater</i> )	11
17. Adeguamento statutario agevolato per ODV, APS e ONLUS (art. 9 co. 3- <i>bis</i> )	11
18. Cinque per mille dell'IRPEF per le ONLUS (art. 9 co. 4)	
19. Proroga della sospensione dei versamenti nei Comuni di Lampedusa e Linosa (art. 10 co. 9 e 10)	12
20. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Proroga del termine "lungo" per investimenti prenotati nel 2022 (art. 12 co. 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i> )	12
21. Consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder (art. 12 co. 2- <i>bis</i> )	13
22. Proroga del contributo per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 12 co. 3)	13
23. Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico (art. 12 co. 5- <i>bis</i> )	13
24. Modifiche all'art. 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 12 co. 6- <i>bis</i> )	14
25. Proroga dei termini in tema di concessioni su beni demaniali (art. 12 co. 6- <i>sexies</i> )	
26. Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e pesca III trimestre 2022 - Proroga dei termini di utilizzo (art. 15 co. 1- <i>quinquies</i> )	14
27. Investimenti in nuovi impianti di colture arboree - Maggiorazione della deduzione (art. 15 co. 1- <i>septies</i> - 1- <i>octies</i> )	14
	15

28. Accisa sulla birra (art. 15- <i>bis</i> )	15
29. Proroga della decorrenza per la riforma dello sport (art. 16)	
30. Aiuti di Stato - Ulteriore proroga del termine per la registrazione nell'RNA da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 22)	16
31. Informativa sulle provvidenze pubbliche - Proroga del termine per l'applicazione delle sanzioni per l'anno 2023 (art. 22- <i>bis</i> co. 1)	17

## **1. Premessa**

---

Sulla G.U. 27.2.2023 n. 49, è stata pubblicata la L. 24.2.2023 n. 14 di conversione del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. DL "Milleproroghe").

Il DL è entrato in vigore il 30.12.2022, mentre la legge di conversione è entrata in vigore il 28.2.2023.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano:

- il differimento dei termini per effettuare gli investimenti in beni strumentali al fine del credito d'imposta ex L. 178/2020;
- la proroga al 31.3.2023 per le comunicazioni di opzione per gli interventi "edilizi";
- la possibilità, sino al 31.7.2023, di svolgimento delle assemblee "a distanza";
- la sospensione, dall'1.4.2022 al 30.10.2023, dei termini previsti dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 in tema di prima casa, nonché il termine previsto dall'art. 7 della L. 448/98 per il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa;
- l'estensione agli esercizi 2023, 2024 e 2025 della maggiorazione del 20% della quota deducibile delle colture arboree pluriennali;
- la proroga del termine per l'applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche percepite nel 2022.

Il provvedimento contiene, inoltre, la proroga di alcune scadenze in materia di lavoro e previdenza, che non verranno commentate nella presente circolare:

- obblighi contributivi nel pubblico impiego;
- lavoro degli stranieri;
- proroghe in materia di Fondi di solidarietà;
- proroghe in materia di somministrazione;
- diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili, con figli "under 14" e maggiormente esposti al rischio;
- proroghe in materia di isopensione.

## **2. Proroga della dichiarazione IMU per il 2021 (art. 3 co. 1)**

---

È prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta per il 2021).

Viene pertanto fatto coincidere il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all'anno 2021) con il termine "ordinario" per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all'anno 2022).

### **Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali**

La proroga al 30.6.2023 della dichiarazione IMU per l'anno 2021 riguarda anche gli enti non commerciali.

## **3. Emissione di fattura elettronica (art. 3 co. 2)**

---

Viene confermato per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-*bis* del DL 119/2018);
- i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-*bis* co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-*bis* del DL 119/2018).

#### **4. Invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3 co. 3)**

Viene posticipata all'1.1.2024 (dall'1.1.2023) la decorrenza dell'obbligo di adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica mediante invio al Sistema TS da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.).

#### **5. Obbligo di cessazione dall'incarico di giudice tributario (art. 3 co. 6)**

Vengono differiti di un anno i termini previsti dall'art. 8 co. 1 della L. 130/2022:

- la cessazione dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dall'1.1.2028;
- si verifica la riduzione graduale, nel periodo transitorio 2024-2027, dell'abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari, con cessazione dall'incarico al compimento dei 74, 73, 72 e 71 anni.

#### **6. Sospensione degli ammortamenti - Estensione ai bilanci 2023 (art. 3 co. 8)**

Viene esteso all'esercizio in corso al 31.12.2023 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2023), il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-*bis* ss. del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 198/2022.

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 607, poi confermata dalla risposta a interpello 3.2.2022 n. 66, ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà (e non l'obbligo) di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell'imputazione a Conto economico. A tal fine, occorre operare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Il disallineamento tra valore contabile e valore fiscale che si determina in caso di sospensione – laddove l'impresa deduca extracontabilmente, nel medesimo periodo d'imposta, la relativa quota di ammortamento – si recupera, negli esercizi successivi alla sospensione, operando apposite variazioni in aumento al fine di sterilizzare il componente di reddito imputato a Conto economico ma non deducibile fiscalmente.

### **Ambito temporale di applicazione**

Il regime derogatorio:

- è stato originariamente introdotto, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2020);
- è stato prorogato all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021) dapprima dall'art. 1 co. 711 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) e poi dall'art. 3 co. 5-*quinqüesdecies* del DL 30.12.2021 n. 228 conv. L. 25.2.2022 n. 15 (c.d. "Milleproroghe");
- è stato esteso agli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021 e 2022) dall'art. 5-*bis* del DL 27.1.2022 n. 4 conv. L. 28.3.2022 n. 25 (c.d. "Sostegni-*ter*").

## **7. Sterilizzazione delle perdite 2022 (art. 3 co. 9)**

In forza del co. 9 in commento (non modificato in sede di conversione in legge del DL 198/2022), alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 *"non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile"*.

La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al *"31 dicembre 2021"* con quello al *"31 dicembre 2022"*. In precedenza, invece, le parole *"31 dicembre 2021"* erano state sostituite alle precedenti *"31 dicembre 2020"* dall'art. 3 co. 1-*ter* del DL 228/2021 convertito (c.d. DL "Milleproroghe" 2022).

### **Effetti**

In estrema sintesi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

La disciplina in esame lascia immutato l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti, dando conto ai soci della perdita di oltre un terzo del capitale. Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

### **Esercizi a cavallo**

La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022-30.6.2023).

## **8. Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione (art. 3 co. 10-*bis*)**

---

Il comma in esame, introdotto in sede di conversione, proroga al 30.6.2023 (rispetto al 31.3.2023) il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

È prorogata anche l'operatività della disposizione, introdotta dall'art. 35-*bis* co. 1 del DL 144/2022; pertanto, la garanzia all'80% opera anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall'1.12.2022 al 30.6.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell'art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

## **9. Proroga della sospensione dei termini di "prima casa" (art. 3 co. 10-*quinquies*)**

---

Il comma in esame, aggiunto in sede di conversione in legge del DL 198/2022, sospende nuovamente i termini di "prima casa" dall'1.4.2022 al 30.10.2023. In precedenza, l'art. 24 del DL 23/2020 (a seguito di diverse proroghe) aveva sospeso i suddetti termini dal 23.2.2020 al 31.3.2022.

### **Termini oggetto di sospensione**

In concreto, la sospensione riguarda:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici nei 5 anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse titolare di diritti reali su un'abitazione già acquistata con il beneficio;

- il termine di un anno tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).

La sospensione riguarda anche i termini dell'agevolazione prima casa "under 36" (in quanto sono i medesimi dell'agevolazione "prima casa").

### **Effetti della sospensione**

Come detto, la novità comporta il blocco dei termini dall'1.4.2022 al 30.10.2023:

- sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia, per il mancato rispetto dei termini di prima casa, alla data di pubblicazione della legge di conversione del DL "Milleproroghe";
- non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato.

## **10. Differimento dei termini di approvazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF in Lazio e Lombardia (art. 3 co. 10-*sexies*)**

---

In sede di conversione in legge del DL 198/2022, è stato inserito il differimento, in Lazio e Lombardia, di alcuni termini relativi all'approvazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF applicabili all'anno d'imposta 2023. Nello specifico, per le suddette Regioni, in cui si sono recentemente tenute le elezioni, è differito:

- al 31.3.2023, il termine previsto per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- al 13.5.2023, il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale medesima ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Il Friuli Venezia-Giulia rimane escluso dalla proroga, benché siano state indette elezioni per l'anno 2023, poiché il Decreto del Presidente della Regione n. 16 di convocazione dei comizi elettorali è stato pubblicato in data 31.1.2023.

## **11. Proroga per le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura relative alle detrazioni edilizie (art. 3 co. 10-*octies*)**

---

Viene confermata la proroga dal 16.3.2023 al 31.3.2023 del termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo *ex art.* 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Si ricorda che l'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha disposto che, a decorrere dal 17.2.2023, non è più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo *ex art.* 121 del DL 34/2020; è tuttavia prevista una "clausola di salvaguardia" per la quale è comunque possibile esercitare tali opzioni in relazione agli interventi per i quali, in data anteriore al 17.2.2023, risultano presentati i titoli abilitativi (art. 2 co. 2-3 del DL 11/2023).

## **12. Proroga delle comunicazioni dell'amministratore di condominio relative ad interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica (art. 3 co. 10-novies)**

---

È prorogato dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, a norma dell'art. 2 del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi sulle parti comuni del condominio (con l'indicazione delle quote di spesa imputate a singoli condomini) in riferimento:

- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro delle facciate, di riqualificazione energetica e antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, compresi gli interventi agevolati con superbonus;
- all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

## **13. Conclusione del programma "cashback" (art. 3 co. 10-decies)**

---

Con riferimento al programma "cashback", già abolito per effetto dell'art. 1 co. 637 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, viene fissato il termine del 31.7.2023 per:

- l'invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti;
- la promozione delle controversie relative al suddetto programma.

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che i soggetti interessati ad accrediti finora non effettuati, a causa di errori o lacune relativi ai dati identificativi o all'IBAN del conto di accredito, debbano comunicare i dati corretti a PagoPA Spa entro il predetto termine decadenziale del 31.7.2023. Entro il medesimo termine di decadenza, possono essere promosse le controversie concernenti i rimborsi in denaro, relativi al programma, a seguito di acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

## **14. Assemblee "a distanza" (art. 3 co. 10-undecies)**

---

Il comma, introdotto in sede di conversione in legge del DL 198/2022, ha riaperto i termini scaduti lo scorso 31 luglio per l'utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020 convertito), consentendone lo svolgimento "a distanza" fino al 31.7.2023.

Fino a tale data sarà dunque possibile:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente

mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);

- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

La riapertura dei termini in questione non sembra impattare sul primo comma dell'art. 106 del richiamato DL 18/2020, il quale dispone che, *"in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*.

Relativamente al bilancio al 31.12.2022, quindi, si potrà procedere all'approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.

### **15. Estensione agli enti territoriali della conciliazione agevolata, della rinuncia agevolata in Cassazione e della regolarizzazione delle rate da istituti deflativi - Nuove norme per lo stralcio dei ruoli (art. 3-bis)**

---

Con un emendamento introdotto in sede di conversione in legge del DL 198/2022, è stata riconosciuta agli enti territoriali la facoltà di deliberare entro il 31.3.2023, l'applicazione delle norme previste per:

- la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 206 della L. 197/2022);
- la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 1 co. 213 della L. 197/2022);
- la regolarizzazione del pagamento di rate dovute in relazione ad istituti deflativi (secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 219-221 della L. 197/2022).

Le delibere acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per fini statistici entro il 30.4.2023.

A seguito della delibera, le liti in cui sia parte un ente territoriale potranno, alternativamente, essere definite mediante:

- conciliazione giudiziale;
- rinuncia agevolata in Cassazione;
- definizione della lite pendente *ex art.* 1 co. 205 della L. 197/2022.

#### **Nuove norme per lo stralcio dei ruoli**

In sede di conversione in legge del DL 198/2022, è stato inoltre previsto che gli enti territoriali che entro il 31.1.2023 non abbiano già deliberato di non annullare i ruoli *ex art.* 1 co. 222 della L. 197/2022 relativi

ai carichi affidati all'agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015, di importo residuo all'1.1.2023 fino a 1.000 euro, possono deliberare entro il 31.3.2023:

- di non aderire allo stralcio dei ruoli *ex art.* 1 co. 227 e 228 della L. 197/2022;
- lo stralcio integrale dei medesimi, applicando la disciplina prevista per l'annullamento dei ruoli delle Amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali.

L'annullamento si perfeziona al 30.4.2023 e fino ad allora è sospesa la riscossione di tali carichi.

I contribuenti possono verificare sul sito istituzionale se l'ente ha deciso di aderire a tale facoltà.

### **16. Credito d'imposta per policlinici universitari non aziende - Riconoscimento per il 2023 alle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa (art. 4 co. 8-*quater*)**

---

In sede di conversione in legge del DL 198/2022 è stato modificato l'art. 25 co. 4-*duodecies* del DL 30.12.2019 n. 162 convertito, che riconosce un credito d'imposta ai policlinici universitari non costituiti sotto forma di azienda. In particolare, per l'anno 2023 il credito d'imposta è attribuito, alle medesime condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa.

#### **Aiuti di Stato**

L'efficacia delle misure previste dalle nuove disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **17. Adeguamento statutario agevolato per ODV, APS e ONLUS (art. 9 co. 3-*bis*)**

---

Durante l'iter di conversione in legge del DL 198/2022 è stata disposta la proroga, dal 31.12.2022 al 31.12.2023, del termine entro il quale organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS possono beneficiare dei quorum propri delle assemblee ordinarie per adeguare i loro statuti alle disposizioni inderogabili del codice del Terzo settore.

### **18. Cinque per mille dell'IRPEF per le ONLUS (art. 9 co. 4)**

---

Al fine di coordinare l'ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell'IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, è stata confermata la possibilità per gli enti con qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio anche per il 2023 (art. 9 co. 4 del DL 30.12.2021 n. 228, convertito nella L. 25.2.2022 n. 15).

Nello specifico, le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate continuano ad essere destinatarie, fino al 31.12.2023, della quota del cinque per mille dell'IRPEF con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021).

## **19. Proroga della sospensione dei versamenti nei Comuni di Lampedusa e Linosa (art. 10 co. 9 e 10)**

---

La norma in esame – che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 198/2022 – proroga la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti entro il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019 in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, prevista dall'art. 42-*bis* co. 1 e 1-*bis* del DL 104/2020.

La norma ha stabilito che i versamenti sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'IVA, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Restava ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall'art. 97 del DL 104/2020.

Viene ora previsto che il termine dei suddetti versamenti è prorogato al:

- 30.6.2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute (lett. a));
- 30.11.2023, per il restante 50% delle somme dovute (lett. b)).

I versamenti non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati:

- in un'unica soluzione entro i suddetti termini;
- ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lett. a) (con versamento della prima rata entro il 30.6.2023) e fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lett. b) (con versamento della prima rata entro il 30.11.2023).

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 198/2022.

## **20. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Proroga del termine "lungo" per investimenti prenotati nel 2022 (art. 12 co. 1-*bis* e 1-*ter*)**

---

In sede di conversione in legge del DL 198/2022, modificando l'art. 1 co. 1055 e 1057 della L. 178/2020, è stato prorogato al 30.11.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti per i quali entro il 2022 è avvenuto il versamento dell'acconto minimo del 20% e l'accettazione dell'ordine da parte del venditore (c.d. "prenotazione").

### **Beni "ordinari"**

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.11.2023 il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni "ordinari" (materiali e immateriali) "prenotati" entro il 31.12.2022, in modo da beneficiare del credito d'imposta nella misura del 6% nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali (art. 1 co. 1055 della L. 178/2020).

### **Beni materiali "4.0"**

Viene prorogato dal 30.9.2023 al 30.11.2023 il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali "4.0" (di cui all'Allegato A alla L. 232/2016) "prenotati" entro il 31.12.2022.

Per tali investimenti è possibile beneficiare del credito d'imposta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 co. 1057 della L. 178/2020).

### **21. Consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder (art. 12 co. 2- bis)**

In sede di conversione in legge del DL 198/2022 è stato previsto che, fino alla data del 31.12.2023, il fornitore del servizio universale postale proceda, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei *decoder* idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore a 30 euro.

### **22. Proroga del contributo per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 12 co. 3)**

Viene esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard – come definite dall'art. 2 co. 1 lett. d) e h) del DLgs. 257/2016 – per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, *ex art. 2 co. 1 lett. f-bis* del DPCM 6.4.2022.

Il contributo è riconosciuto in misura pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell'infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:

- 1.500 euro per persona fisica richiedente;
- 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-*bis* c.c..

### **23. Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico (art. 12 co. 5- bis)**

In sede di conversione in legge del DL 198/2022 è riconosciuto alle imprese radiofoniche private il contributo di cui all'art. 30-*quater* co. 2 del DL 30.4.2019 n. 34, convertito, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Agli oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1 co. 1 della L. 26.10.2016 n. 198).

### **24. Modifiche all'art. 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 12 co. 6- bis)**

Il comma in esame, introdotto in sede di conversione in legge del DL 198/2022, prevede che le disposizioni di cui al DM 154/2022, in materia di contenuto e caratteristiche della polizza di assicurazione e del relativo modello standard previsti a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire (art. 4 del DLgs. 122/2005), non si applichino agli immobili per i quali il titolo edilizio è stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 5.11.2022).

## **25. Proroga dei termini in tema di concessioni su beni demaniali (art. 12 co. 6-sexies)**

---

La disposizione – inserita in sede di conversione in legge del DL 198/2022 – modifica l’art. 3 della L. 5.8.2022 n. 118, disponendo la proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 dei termini entro cui:

- conservano efficacia le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e i rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo;
- conservano efficacia le concessioni e i rapporti di cui al punto precedente, ma che siano stati individuati dagli enti concedenti come oggetto di concessione o rinnovo mediante procedure selettive;
- deve essere espletata la procedura competitiva per l’affidamento della concessione su tali beni in presenza di ragioni oggettive d’impedimento.

## **26. Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e pesca III trimestre 2022 - Proroga dei termini di utilizzo (art. 15 co. 1-quinquies)**

---

Modificando l’art. 7 del DL 115/2022, in sede di conversione in legge del DL 198/2022 è stato differito dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il termine per l’utilizzo in compensazione mediante F24 (o per la cessione) del credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel III trimestre dell’anno 2022.

### **Comunicazione del credito maturato entro il 16.3.2023**

Viene inoltre previsto che i beneficiari del suddetto credito d’imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, entro il 16.3.2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

## **27. Investimenti in nuovi impianti di colture arboree - Maggiorazione della deduzione (art. 15 co. 1-septies - 1-octies)**

---

È stata estesa agli esercizi 2023, 2024 e 2025 la maggiorazione del 20% della quota deducibile, a norma dell’art. 108 co. 1 del TUIR, delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (quali la vite, l’olivo, i frutti maggiori, gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali) prevista dall’art. 1 co. 509 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Sono esclusi dall’agevolazione i costi relativi all’acquisto di terreni.

La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, attraverso una variazione in diminuzione da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi (rigo RF55, codice 82), mentre non produce impatti di natura contabile, eccezion fatta per le minori imposte da rilevare in bilancio.

## **28. Accisa sulla birra (art. 15-bis)**

---

Per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri è stabilita l'applicazione, anche per il 2023, dell'aliquota di accisa ridotta del 50% (in luogo della riduzione del 40%).

Per i piccoli birrifici artigianali, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri, si applica, anche per il 2023, l'aliquota di accisa in misura ridotta:

- del 30%, per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- del 20%, per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

### **Misura generale dell'accisa sulla birra**

Si stabilisce che l'aliquota di accisa relativa alla birra è rideterminata in misura pari a:

- 2,97 euro per ettolitro e per grado Plato, dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
- 2,99 euro per ettolitro e per grado Plato, a decorrere dall'1.1.2024.

## **29. Proroga della decorrenza per la riforma dello sport (art. 16)**

---

È differita dall'1.1.2023 all'1.7.2023 l'applicazione delle disposizioni del DLgs. 28.2.2021 n. 36 che recano, tra l'altro, la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici e professionistici, del tesseramento nell'ordinamento sportivo e del lavoro sportivo. A tale disposizione fanno eccezione:

- gli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), che si applicano dall'1.1.2022 (decorrenza invariata);
- l'art. 13 co. 7 (che regola nell'ambito delle società sportive professionistiche l'organo consultivo per la tutela degli interessi dei tifosi), che si applica a decorrere dall'1.7.2024 (nuova decorrenza inserita durante la conversione in legge del DL 198/2022).

In sede di conversione in legge del DL 198/2022, è stato rimosso dall'art. 52 co. 2-*bis* del DLgs. 36/2021 il riferimento espresso alla decorrenza dell'1.7.2023 per l'abrogazione della seconda parte dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR. La soppressione della disposizione dovrebbe comunque rimanere ancorata all'1.7.2023, in linea con la previsione generale degli artt. 51 e 52 co. 1 del DLgs. 36/2021.

### **Disciplina fiscale transitoria per il lavoro sportivo nel dilettantismo**

Per coordinare il passaggio in corso d'anno dall'art. 67 del TUIR citato alle nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo, in sede di conversione del DL 198/2022 è stato inserito all'art. 51 del DLgs. 36/2021 il nuovo co. 1-*bis*, a norma del quale per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che percepiscono nel 2023 compensi di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, nonché compensi assoggettati a imposta ai sensi dell'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro.

### **Eliminazione del vincolo sportivo**

Viene uniformata all'1.7.2023 anche l'eliminazione del vincolo sportivo. Tale termine è prorogato

all'1.7.2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi entrambi i citati termini, il vincolo sportivo si intende abolito.

A carico delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, è stabilito un obbligo di adeguamento alla nuova disciplina entro il 31.12.2023. In caso di inadempimento, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto.

La disposizione è stata introdotta nel corso dell'iter di conversione in legge del DL 198/2022.

### **Rinnovo delle concessioni di impianti sportivi**

Il co. 4 dell'art. 16 del DL 198/2022 – che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge – dispone il rinnovo delle concessioni di impianti sportivi in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, al fine di sostenere tali enti dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento del costo dell'energia.

In attesa dell'espletamento delle procedure di affidamento, le concessioni aventi ad oggetto impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31.12.2022, sono prorogate fino al 31.12.2024 in favore degli stessi enti assegnatari.

### **30. Aiuti di Stato - Ulteriore proroga del termine per la registrazione nell'RNA da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 22)**

---

Modificando l'art. 35 del DL 73/2022, viene confermata in sede di conversione del DL 198/2022 l'ulteriore proroga dei termini previsti dall'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017 entro i quali l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nell'RNA degli aiuti di Stato.

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017, in scadenza:

- dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.9.2023 (in luogo del precedente 30.6.2023);
- dall'1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.3.2024 (in luogo del precedente 31.12.2023);
- dall'1.7.2023 al 31.12.2023, sono prorogati al 31.3.2024;
- dall'1.1.2024 al 30.6.2024, sono prorogati al 30.9.2024.

Tale proroga si applica alla registrazione nell'RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID.

### **Responsabilità per inadempimento degli obblighi di registrazione nell'RNA**

Viene, inoltre, ulteriormente prorogata al 31.12.2024 (in luogo del precedente termine del 31.12.2023) la disposizione prevista dall'art. 31-*octies* del DL 137/2020, secondo cui l'inadempimento degli obblighi di

registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

### **31. Informativa sulle provvidenze pubbliche - Proroga del termine per l'applicazione delle sanzioni per l'anno 2023 (art. 22-*bis* co. 1)**

---

In sede di conversione in legge del DL 198/2022, è stato prorogato all'1.1.2024 il termine per l'applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017 "per l'anno 2023" (cioè in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023).